

**REGOLAMENTO**  
**DI AUTOTUTELA**  
**IN MATERIA TRIBUTARIA**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

**Art. 2**  
**Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento**

1. Il potere di annullamento o di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente o parzialmente l'effetto.

**Art. 3**  
**Rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
  - fino a L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) o suo equivalente in EURO;
  - fino a L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) o suo equivalente in EURO;
  - fino a L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o suo equivalente in EURO;
  - fino a L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) o suo equivalente in EURO, con decorrenza 01.01.2000;
  - fino a L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni o suo equivalente in EURO;
  - fino a L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) o suo equivalente in EURO afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
  - fino a L. 50.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili o suo equivalente in EURO;

- fino a L. 200.000 o suo equivalente in EURO in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

#### **Art. 4**

##### **Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  - a. errore di persona
  - b. evidente errore logico o di calcolo
  - c. errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  - d. doppia imposizione o tassazione
  - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
  - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
  - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati o sconosciuti
  - h. errori materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza favorevole al Comune non ancora passata in giudicato.

#### **Art. 5**

##### **Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Dirigente e, in sua sostituzione, al Segretario Comunale, mai al Sindaco.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a L. 1.000.000 (unmilione), il Responsabile del tributo deve informare la Giunta Comunale.

#### **Art. 6**

##### **Adempimenti degli uffici**

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

### **Art. 7**

#### **Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

### **Art. 8**

#### **Aggiornamento dei valori**

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T. o comunque in tutti i casi in cui siano intervenute maggiorazioni delle spese incidenti sui costi del recupero.

### **Art. 9**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tributi perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art.10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.